

**DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018**

**394/2018/C/EEL**

**IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZIONE II, 1657/2018, NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 297/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1029<sup>a</sup> riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- gli articoli 14, 15 e 16, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (di seguito: CPA);
- l'articolo 1, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 297/2016/R/eel, recante "Avvio del progetto pilota Market Coupling infragiornaliero tra Italia e Slovenia: verifica degli accordi tra le parti" (di seguito: deliberazione 297/2016/R/eel);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in particolare, l'art. 1, comma 670, che prevede la trasformazione dell'ente pubblico non economico Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), nell'ente pubblico economico denominato Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2016, recante "Approvazione dello statuto della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali";
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 21 novembre 2016 (prot. 34659/A del 23 novembre 2016) da parte di Adiconsum – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (di seguito: Adiconsum) avverso la deliberazione 297/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 719/2016/C/eel, recante "Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da una associazione di consumatori, avverso la deliberazione dell'Autorità 297/2016/R/eel";
- l'atto di costituzione in giudizio innanzi al Tar Lombardia, Milano, di Adiconsum, ai sensi dell'articolo 48 del CPA;
- l'ordinanza del Tar Lombardia, Milano, 6 luglio 2018, Sez. II, 1657 (di seguito: ordinanza 1657/2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- con l'ordinanza 1657/2018, il Tar Lombardia, Milano, Sezione II, nell'ambito del giudizio relativo alla deliberazione 297/2016/R/eel, instaurato a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Adiconsum (r.g. 621/2017), ha dichiarato il proprio difetto di competenza a favore del Tar Lazio, Roma;
- la richiamata ordinanza si presta ad essere censurata in quanto si basa su un'erronea interpretazione degli elementi di diritto rilevanti.

**RITENUTO CHE:**

- sussistano i presupposti per proporre regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 16 del CPA, avverso la richiamata ordinanza del Tar Lombardia, Milano;
- sia, pertanto, opportuno fornire all'Avvocatura Generale dello Stato ogni elemento utile ai fini della proposizione del regolamento di competenza avverso la citata ordinanza

**DELIBERA**

1. di impugnare, mediante proposizione di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 16 del CPA, l'ordinanza Tar Lombardia, Milano, Sezione II, 1657/2018;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Legale e Atti del Collegio per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*